

Napoli, lì 22 marzo 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2021

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 30/2021

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, allo scopo di fronteggiare il periodo emergenziale determinato dalla diffusione dell'infezione da Sars-Cov2, in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 30/2021, mediante il quale il Governo ha introdotto nuove disposizioni. A tal riguardo e per una migliore cognizione, si specificano, di seguito, gli argomenti di nostra competenza, trattati nel citato Decreto Legge n. 30/2021:

- 1) **Assegnazione dei colori alle Regioni in base a nuovi criteri – art. 1:** in base a quanto previsto dall'art. 1, si comunica che alle Regioni sarà assegnata, automaticamente, la relativa zona tenendo conto dei seguenti parametri:
 - ✓ le regole per le zone rosse, mediante Ordinanza del Ministero della Salute, si applicano anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile;
 - ✓ i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive e cioè:
 - a) nelle Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o indice malattia grave.

Si aggiunge, anche, che il D.L. n. 30/2021, con particolare riferimento ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, prevede che:

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno ed in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale ed alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;

- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. A tal riguardo, però, corre l'obbligo di precisare che, nei medesimi giorni, è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 ed alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

- 2) **Congedi per genitori e bonus baby-sitting – art. 2:** nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od anche in caso di quarantena disposta dall'Autorità Sanitaria locale, del figlio convivente, minore di anni sedici, per un contatto con un positivo, ovunque avvenuto, oppure per aver contratto l'infezione da Sars-Cov2, il genitore, alternativamente all'altro, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto od in parte, alla durata della citata sospensione dell'attività didattica in presenza od anche al periodo in cui il figlio trovasi in quarantena oppure per aver contratto l'infezione da Sars Cov2. Il Decreto Legge de quo, ha stabilito anche che, qualora il genitore lavoratore di un figlio convivente, minore di anni quattordici, non può espletare in modalità agile la propria prestazione lavorativa, lo stesso può astenersi dal lavoro beneficiando di congedi retribuiti, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50%, sempre per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza od anche nel caso in cui il figlio sia in quarantena, disposta dall'Autorità Sanitaria od abbia contratto l'infezione da Sars Cov2. Nell'ipotesi, invece, di genitore lavoratore, avente figli minori conviventi di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, alternativamente all'altro genitore, può fruire di un periodo di astensione dal lavoro, senza riconoscimento di alcun trattamento retributivo od indennità, senza poter essere licenziato e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Diversamente, il congedo spetta, anche, ad uno dei genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempreché non sia attuabile la prestazione lavorativa in modalità agile. In questo caso, il beneficio è riconosciuto a condizione che i figli disabili, di qualsiasi età, siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni, a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, gli stessi possono optare per un bonus, quale contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino a tutto il 30 giugno 2021 e per un importo massimo di € 100,00 settimanali. Tale bonus viene riconosciuto a mezzo del libretto di famiglia. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare, che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Premesso quanto innanzi e per completezza d'informazione, si illustra la procedura da seguire, onde poter presentare apposita istanza all'INPS, di cui al congedo parentale sopra menzionato. Pertanto, il soggetto interessato dovrà utilizzare i seguenti canali:

- **portale web dell'Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);**
- **contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;**
- **patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.**

In merito, invece, alle domande relative al bonus baby-sitting, il beneficio potrà essere richiesto:

- **direttamente online, attraverso l'apposita applicazione disponibile sul portale web dell'INPS (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby-sitting), accessibile direttamente dalla home page del sito dell'Inps;**
- **attraverso i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.**

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso

